Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 settembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 3 ottobre 1952
registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1953
registro n. 72 Presidenza, foglio n. 359

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

PIACIBELLO Alfredo di Giuseppe e di De Benedetti Giuseppina, da Casale Monferrato, classe 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, per quanto malato di grave morbo, si dedicava con entusiasmo alla lotta partigiana, molto distinguendosi per capacità animatrice ed organizzativa e per valore di combattente. Durante uno scontro con forze nemiche decisamente superiori si attardava coscientemente per coprire con il fuoco della sua arma la ritirata dei compagni. Ferito continuava a combattere finchè cadeva nelle mani del nemico contro il quale lanciava per ultima sfida l'arma ormai vuota. Duramente seviziato e portato davanti al plotone di esecuzione, manteneva fiero ed esemplare contegno. Cadeva da forte nel nome dell'Italia e della Libertà ed il suo nome veniva trasmesso alla memore tradizione della sua formazione. — Ozzano (Alessandria), 28 ottobre 1944.

(3529)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 692.

Esecuzione degli Accordi cinematografici tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania, conclusi il 1°-10 luglio e 15-25 settembre 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania:

a) Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici e scambi di Note — Roma, 1° luglio — Bonn, 10 luglio 1952;

b) Protocollo sulla coproduzione nel campo cinematografico e scambi di Note — Roma, 15 settembre — Bonn, 25 settembre 1952.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 33. — PALLA

Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania e scambi di Note.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, allo scopo di regolare i rapporti cinematografici tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

L'importazione e la distribuzione di film a lungometraggio in edizione originale (con o senza sottotitoli) non è sottoposta dalle due Parti ad alcuna limitazione.

Art. II

Per i film a lungometraggio che dovranno essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento:

a) nella Repubblica Federale di Germania, per il periodo corrente dal 1° settembre 1952 al 31 agosto 1953, saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento di film italiani in edizione doppiata fino a concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o più società di distribuzione germaniche;

b) nella Repubblica Italiana i competenti uffici concederanno autorizzazioni, per il periodo corrente dal 1° settembre 1952 al 31 agosto 1953, per lo sfruttamento di film tedeschi in edizione doppiata fino a concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o più società di distribuzione italiane.

Art. III

L'importazione dei film a lungometraggio è subordinata dalle due Parti alla presentazione di un certificato attestante la nazionalità italiana o, rispettivamente germanica del film.

Art. IV

Le competenti Autorità dei due Paesi non concederanno autorizzazioni per lo sfruttamento in edizione doppiata dei film dall'altro Paese se non quando avranno preventivamente ricevuto il benestare delle competenti Autorità del Paese di origine.

Art. V

I film di lungometraggio italiani e tedeschi di cui agli articoli I e II non dovranno, in linea di massima, essere stati presentati in prima visione mondiale anteriormente a trenta mesi prima dell'inizio dell'anno cinematografico a cui si riferisce il presente Protocollo. Eccezioni potranno essere tuttavia consentite di comune intesa.

Art. VI

I crediti derivanti dalla cessione e dallo sfruttamento dei film, importati nel quadro del presente Protocollo, saranno trasferiti.

Il trasferimento degli importi dovuti in base ai contratti stipulati fra le Parti, avverrà, reciprocamente, in conformità delle norme stabilite dall'accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.

Art. VII

Le clausole di cui agli articoli I, III e VI si applicano anche ai cortimetraggi a carattere documentario, tecnico e culturale.

Lo scambio di pellicole impressionate e relative colonne sonore per la produzione di attualità cinematografiche, come pure la reciproca fornitura di attualità di origine italiana e germanica, non è sottoposta dalle due Parti ad alcuna limitazione.

Art. VIII

I film che saranno prodotti in partecipazione dai produttori italiani e tedeschi saranno oggetto di massima facilitazione nei due Paesi.

Art. IX

Ciascuna delle due Parti contraenti riconoscerà la propria nazionalità, a tutti gli effetti delle leggi vigenti e di quelle che potranno essere emanate nel periodo di validità del presente Protocollo, ai film prodotti rispet-

tivamente in Italia o in Germania da produttori italiani e tedeschi associati in regime di coproduzione, secondo i criteri e le condizioni da fissarsi in un regolamento che sarà concordato fra le due Parti entro il 31 agosto 1952.

Detto riconoscimento sarà concesso a titolo sperimentale a non più di cinque film prodotti in ciascuno dei due Paesi a condizione che siano abbinati a cinque film prodotti nell'altro Paese.

Art. X

Qualora durante la validità del presente Protocollo in uno dei due Paesi dovessero verificarsi mutamenti per quanto concerne la possibilità di sfruttamento dei film, le Parti contraenti inizieranno nuove trattative.

Art. XI

Su richiesta di una delle Parti contraenti, durante la validità del presente Protocollo e comunque non oltre la fine del mese di giugno 1953, si riunirà una Commissione mista cinematografica per l'esame della regolare esecuzione del presente Protocollo e per predisporre le basi di un nuovo accordo.

Art. XII

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche al settore Ovest di Berlino.

Art. XIII

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma ed avrà effetto per un anno a partire dal 1° settembre 1952.

I trasferimenti di cui all'articolo VI continueranno ad essere regolati, anche dopo la scadenza del presente Protocollo, dall'Accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento viene effettuato.

Fatto a Roma il 1° luglio e a Bonn il 10 luglio 1952 in quattro esemplari di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i detti testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Federale di Germania
MALTZAN

Per il Governo della Repubblica Italiana
CORRIAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Allegato 1-*a* al Protocollo per la cinematografia

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, lì 1° luglio 1952

Signor Presidente,

In occasione della riunione della Commissione Mista cinematografica prevista dall'art. X del Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania del 30 giugno 1951, tenutasi a Roma dal 28 al 30 maggio 1952, si è convenuto che gli speciali Conti Cinematografia istituiti in base all'Accordo cinematografico italo-germanico scaduto il 30 giugno 1951 siano chiusi alla data del 31 agosto 1952 e che le somme che risulteranno accreditate a tale data nei conti stessi siano trasferite nel quadro del vigente Accordo di pagamento italo-germanico.

A partire dal 1° settembre 1952 i pagamenti derivanti dagli affari di cinematografia autorizzati da ambedue le Parti in base al menzionato Accordo cinematografico saranno regolati nel quadro dell'Accordo di pagamento in vigore al momento del trasferimento.

La prego di volermi confermare il Suo accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

CORRIAS

Herrn Ministerialdirektor Dr. v. MALTZAN
Presidente della Delegazione Germanica — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANLAGE 1-*b* zum Filmprotokoll

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Bonn, den 10. Juli 1952

Herr Vorsitzender!

Ich beehre mich Ihnen den Empfang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Wortlaut zu bestätigen:

« Anlässlich der Tagung der Gemischten Kommission für Filmfragen, die gemäss Artikel X des Protokolls über die filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien vom 30. Juni 1951 in Rom vom 28. bis zum 30. Mai 1952 stattgefunden hat, ist vereinbart worden, dass die besonderen Filmkonten, die auf Grund des deutschitalienischen Filmabkommens, das am. 30 Juni 1951 abgelaufen ist, eröffnet worden sind, am. 31. August 1952 geschlossen werden und dass die Beträge, die zu diesem Zeitpunkt auf den Konten stehen, im Rahmen des gültigen deutschitalienischen Zahlungsabkommens überwiesen werden.

Vom 1. September 1952 an werden die Zahlungen aus Filmgeschäften, die von beiden Ländern auf Grund des oben erwähnten Filmabkommens zugelassen worden sind, im Rahmen des Zahlungsabkommens, das im Augenblick der Durchführung der Überweisung in Kraft ist, vorgenommen werden ».

Ich beehre mich, Ihnen mein Einverständnis mit Vorstehendem zu bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

MALTZAN

An den
Vorsitzenden der
Italienischen Delegation, Herrn Dr. CORRIAS
Generaldirektor für Wirtschaftsangelegenheiten im Ministerium d. Äusseren — ROM

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Allegato 2-*a* al Protocollo
per la cinematografia

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, lì 1° luglio 1952

Signor Presidente,

In riferimento al Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, firmato in data odierna, La prego di volermi confermare che da parte delle competenti Autorità germaniche sarà accordato ai crediti italiani bloccati, provenienti da affari di cinematografia, il trattamento più favorevole consentito dalle norme in vigore e che saranno successivamente emanate nella Repubblica Federale di Germania per i crediti esteri bloccati.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

CORRIAS

Herrn Ministerialdirektor Dr. v. MALTZAN
Presidente della Delegazione Germanica — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANLAGE 2-*b*
zum Filmprotokoll

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Bonn, den 10. Juli 1952

Herr Vorsitzender!

Ich beehre mich Ihnen den Empfang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Wortlaut zu bestätigen:

« Unter Bezugnahme auf das heute unterzeichnete Protokoll über die filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien bitte isch Sie, mir zu bestätigen, dass seitens der zuständigen deutschen Behörden hinsichtlich der italienischen Sperrguthaben, die aus Filmgeschäften herrühren, die bestmögliche Behandlung im Rahmen der Bestimmungen gewährleistet wird, die zur Zeit für ausländische Sperrguthaben in Kraft sind oder noch in Kraft treten ».

Ich beehre mich, Ihnen mein Einverständnis mit Vorstehendem zu bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

MALTZAN

An den
Vorsitzenden der
Italienischen Delegation, Herrn Dr. CORRIAS
Generaldirektor für Wirtschaftsangelegenheiten im Ministerium des Äusseren — ROM

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Protocollo sulla co-produzione italo-germanica nel campo cinematografico e scambi di Note

In esecuzione dell'art. IX del protocollo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica Italiana del 1° e del 10 luglio 1952, i Governi della Repubblica Federale Germanica e della Repubblica Italiana, nell'intento di agevolare la produzione di film di qualità internazionale in co-produzione italo-germanica e di facilitare specialmente il loro finanziamento e il loro sfruttamento, hanno convenuto quanto segue.

Art. I

(1) L'esecuzione della co-produzione italo-germanica è prevista nella forma seguente:

1. Produzione di film gemellari.
2. Produzione di film con la partecipazione finanziaria eguale (50 %) dei produttori dei due Paesi e una partecipazione equilibrata tra le due parti degli elementi artistici e tecnici.

(2) Nel primo anno della validità del presente protocollo sono previste autorizzazioni fino a dieci film, da realizzare secondo le disposizioni di detto protocollo. D'accordo fra le parti contraenti questo numero può venire aumentato.

Art. II

Per i film gemellari (art. I n. 1), valgono le seguenti disposizioni:

1. A ogni film di co-produzione, che viene prodotto nella Repubblica Federale Germanica, deve corrispondere un film prodotto nella Repubblica Italiana, e viceversa.

2. Le riprese del secondo film di co-produzione devono essere iniziate al più tardi sei mesi dopo la prima proiezione in pubblico del primo film nel paese dove è stato realizzato. Col consenso di ambedue le Autorità competenti, questo termine può venire prolungato di tre mesi. Il film viene considerato come iniziato alla fine della prima settimana di ripresa.

Dal momento in cui questa condizione sarà realizzata si applicheranno retroattivamente tutti i vantaggi del regime di co-produzione che non siano ancora stati accordati.

Previo accordo tra le due Ditte coproduttrici, e la loro rinuncia ad avvalersi delle facoltà di produrre un secondo film, le coproduttrici di questo secondo film possono essere ditte differenti.

Ogni cessione a titolo oneroso di detta facoltà comporta la perdita dei benefici della co-produzione per entrambi i film.

Se dopo la realizzazione del primo dei due film gemellati non viene comunque prodotto il secondo film nei termini stabiliti, il primo film perde in Italia il solo beneficio dei premi.

3. In ciascuno dei film di co-produzione gemellata l'apporto finanziario dei co-produttori di ciascun Paese sarà in relazione inversa all'apporto finanziario dell'altro film.

4. I film saranno equivalenti. La valutazione di tale equivalenza sarà fatta dagli Uffici competenti dei due Paesi, e cioè: per le spese di produzione da effettuarsi nella Repubblica Federale Germanica, il Bundesministerium fuer Wirtschaft e per le spese di produzione da effettuarsi in Italia la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri — Direzione Generale dello Spettacolo — in base ai bilanci preventivi.

5. L'apporto finanziario dei co-produttori di un Paese non sarà minore del 30 % delle spese di produzione.

6. (1) L'apporto artistico e tecnico da parte tedesca e italiana in tutti e due i film dovrà essere nel complesso equivalente.

(2) Il regista dovrà essere reciprocamente dell'uno o dell'altro Paese; egli verrà affiancato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese.

(3) Gli Uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo, consentire la presenza in un film di un artista di un terzo Paese purchè di fama internazionale.

Art. III

Per le co-produzioni giusta l'art. I capoverso 1 numeri 1 e 2, valgono le seguenti norme:

1. Abbisognano del consenso preventivo dei due Uffici competenti, nella Repubblica Federale Germanica del Bundersministerium fuer Wirtschaft, in Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale dello Spettacolo. Questi, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente.

2. Le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto dei film.

3. I proventi dei film nei due Paesi coproduttori saranno divisi in ragione degli apporti rispettivi. Saranno trasferiti secondo gli accordi di pagamento vigenti nei due Paesi nel momento in cui verrà effettuato il trasferimento.

4. (1) I proventi di terzi Paesi dovranno affluire al Paese in cui ha sede il co-produttore incaricato della vendita per quel Paese se il Paese di vendita e quello di compera sono legati da un accordo di pagamento. Il conguaglio tra i due produttori, giusto l'apporto relativo alle spese di coproduzione si effettuerà tramite l'accordo di pagamento vigente tra i due Paesi al momento del trasferimento da effettuare.

(2) Se il Paese acquirente da una parte e la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica Italiana dall'altra non sono legati da un accordo di pagamento, i proventi verranno trasferiti direttamente, nella proporzione relativa, nei due Paesi produttori.

5. Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese in cui l'importazione di film di una delle parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, come regola, sarà imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore l'apporto finanziario del quale sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori nei due Paesi è equivalente saranno imputati nel contingente del Paese che ha possibilità maggiori di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Qualora il contingente fosse applicato verso un solo dei due Paesi, il film sarà considerato di nazionalità del Paese verso cui non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza delle produzioni di uno o dell'altro Paese.

6. I film di coproduzione, in terzi Paesi o nei Festival Internazionali, dovranno essere dichiarati coproduzioni italo-germaniche, nei titoli di testa e in tutta la pubblicità.

7. I due produttori si metteranno d'accordo in quale versione i film saranno dati ai Festival Internazionali.

8. Ambedue gli Uffici competenti si adopereranno di fare accettare questi film nei Festival Internazionali al di fuori dei contingenti assegnati ai Paesi.

Art. IV

Le coproduzioni, giusto l'art. I capoverso 1 numeri 1 e 2, beneficeranno dei seguenti vantaggi:

1. In Italia:

a) saranno introdotti e sfruttati al di fuori dei contingenti e senza alcuna restrizione;

b) beneficeranno di tutti i premi accordati ai film italiani;

c) beneficeranno della programmazione obbligatoria e del ristorno della tassa erariale in favore degli esercenti cinema che proiettano film nazionali;

d) potranno adire al credito bancario e specialmente al credito ordinario e speciale della Banca Nazionale del Lavoro — Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico — allo stesso titolo dei film di produzione italiana, per la quota di spettanza italiana;

e) potranno beneficiare delle organizzazioni di doppiaggio, lanciamento, distribuzione e controllo istituite per i film italiani in U.S.A., previo accordo con dette organizzazioni.

2. Nella Repubblica Federale Germanica:

a) saranno introdotti e sfruttati al di fuori dei contingenti e senza alcuna restrizione;

b) beneficeranno della programmazione obbligatoria non appena entrerà in vigore la relativa legge tedesca;

c) per la quota di finanziamento di spettanza germanica potranno beneficiare delle garanzie creditizie del Governo Federale Germanico come se si trattasse di film di nazionalità germanica;

d) per quanto concerne il « Predikatisierung » beneficeranno degli stessi vantaggi fiscali dei film di nazionalità germanica.

Art. V

Le Parti contraenti accorderanno ai film di coproduzione i vantaggi che potrebbero venire accordati ai film del proprio Paese.

Art. VI

Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, lampade, costumi, scenari, ecc.) nonchè per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico.

Art. VII

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare i trasferimenti delle somme eventualmente necessarie a completare le quote di compartecipazione finanziaria dei coproduttori.

Art. VIII

Si potranno considerare coproduzioni, giusta l'art. I di questo protocollo, i film con apporto tecnico, artistico e finanziario dei produttori dei due Paesi, di cui la produzione è stata iniziata prima dell'entrata in vigore di questo protocollo, se ambedue gli Uffici competenti constatino che esse abbiano i requisiti previsti dal presente accordo.

Art. IX

(1) La Commissione Mista prevista nell'art. XI del presente protocollo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica Italiana si riunirà, durante la validità del presente protocollo, per chiarire le eventuali questioni dubbie, per proporre i cambiamenti ritenuti necessari e per esaminare le condizioni di una proroga del protocollo stesso.

(2) Le Delegazioni di ognuno dei due Paesi, componenti la Commissione Mista cinematografica, saranno composte di almeno tre persone ciascuna.

Art. X

Le disposizioni del presente protocollo si applicano anche ai settori ovest di Berlino.

Art. XI

(1) Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e avrà la validità di un anno a partire dal 1° settembre 1952.

(2) La produzione e lo sfruttamento delle produzioni previste dalle norme di questo protocollo continueranno anche dopo la cessazione della validità secondo le norme dallo stesso previste.

Fatto a Bonn e a Roma rispettivamente il 25 e 15 settembre 1952 in quattro copie originali di cui due in lingua italiana e due in tedesco, i detti testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale Germanica
MALTZAN

Per la Repubblica Italiana
CORRIAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Procedura per il riconoscimento delle co-produzioni italo-germaniche

Per la concessione del benestare per le coproduzioni cinematografiche è competente nella Repubblica Federale Germanica:

Das Bundersministerium fuer Wirtschaft

ed in Italia:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione Generale dello Spettacolo.

La procedura di approvazione comprende:

a) la concessione di un benestare di massima di coproduzione;

b) la concessione di un benestare definitivo di coproduzione.

Ad *a*) — il benestare di massima deve essere richiesto contemporaneamente dai coproduttori presso le suddette Autorità almeno tre settimane prima dell'inizio della ripresa del film ed è obbligatorio per quanto concerne la presentazione del soggetto, svolto per lo meno in un breve trattamento che permetta la formulazione di un giudizio completo su di esso.

Il resto della documentazione, che dovrà essere presentato per ottenere l'autorizzazione definitiva, è facoltativo in questa fase della procedura.

A *b*) — i due coproduttori debbono presentare contemporaneamente, e non più tardi di due settimane prima di iniziare le riprese del film, la richiesta della approvazione definitiva della coproduzione.

Alla richiesta debbono essere allegati i seguenti documenti redatti nelle due lingue:

1) la sceneggiatura definitiva con i dialoghi (due copie);

2) un documento comprovante l'acquisto dei diritti di autore necessari o di un'opzione relativa;

3) il contratto definitivo di coproduzione tra i due coproduttori (quattro copie). Da tale contratto dovrà risultare, fra l'altro:

a) la specificazione della quota di partecipazione dei due gruppi;

b) la divisione dei mercati di sfruttamento dei film e la spartizione dei relativi proventi;

4) il piano di finanziamento definitivo (due copie);

5) la distinta completa del personale da impiegarsi nella coproduzione (artisti e tecnici) in due copie;

6) il piano di lavorazione completo (due copie);

7) il preventivo di spesa secondo le voci d'uso (due copie);

8) il documento comprovante che è stata presentata una domanda di iscrizione di contratto di coproduzione al Pubblico Registro Cinematografico Internazionale, nel caso in cui venisse istituito presso la Federazione Internazionale delle Associazioni di Produttori di Film.

L'approvazione definitiva comprende il benestare degli Uffici competenti dei due Paesi per effettuare una coproduzione nella forma prevista dai contratti ed in conformità delle eventuali disposizioni emanate dai detti Uffici.

Nel caso in cui i film siano gemellati, i coproduttori presenteranno una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il film dovrà essere prodotto quale gemello di un secondo film di coproduzione da realizzarsi in seguito, rispettivamente con quale film precedente è gemellato il film di coproduzione.

Verfahren für die Genehmigung von deutsch-italienischen Gemeinschafts-produktionen

Für die Erteilung der Zustimmung zur Durchführung von Gemeinschaftsproduktionem ist in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium für Wirtschaft,

in Italien

die Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione Generale dello Spettacolo

zuständig.

Das Genehmigungsverfahren unterscheidet:

a) die Erteilung einer grundsatzlichen Zustimmungserklärung,

b) die endgültige Genehmigung der Gemeinschaftsproduktionen.

Zu *a*): Die grundsätzliche Zustimmungserklärung *muss* bezüglich des zur Verfilmung vorgesehenen Stoffes von beiden Gemeinschaftsproduzenten unter Vorlage einer Szenenfolge, die ein umfassendes Urteil über den Stoff gestattet, spätestens drei Wochen vor Drehbeginn gleichzeitig beantragt werden.

Dem Antrag können vorsorglich bereits die zur Erlangung der endgültigen Genehmigung erforderlichen Unterlagen beigefügt werden.

Zu *b*): Von den Gemeinschaftsproduzenten ist gleichzeitig bei den zuständigen Behörden beider Länder, nicht später als zwei Wochen vor Drehbeginn, der Antrag auf endgültige Genehmigung als Gemeinschaftsproduktion einzureichen.

Dem Antrag müssen folgende Unterlagen in beiden Sprachen beigefügt werden:

1) das endgültige Drehbuch mit Dialogen (zweifach),

2) der Nachweis des Erwerbs der erforderlichen Urheberrechte oder einer entsprechenden Option,

3) der Produktionsvertrag zwischen den beiden Gemeinschaftsproduzenten (vierfach). Dieser muss unter anderem folgende Angaben enthalten:

a) die Aufteilung der beiderseitigen Beteiligung an der Herstellung,

b) die Aufteilung der Auswertungsgebiete und Erträgnisse,

4) der endgültige Finanzierungsplan (zweifach),

5) die vollständige Besetzungsliste (Künstlerische und technische Mitwirkende) (zweifach),

6) der Drehplan (zweifach),

7) ein Kostenvoranschlag, nach den üblichen Positionen aufgestellt (zweifach),

8) der Nachweis der Anmeldung bei dem Internationalen Filmregister, falls ein solches bei der Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films eingerichtet wird.

Die Erteilung der endgültigen Genehmigung beinhaltet die Zustimmung der zuständigen Behörden beider Länder zur Durchführung der Gemeinschaftsproduktion in der Form, wie sie in den Verträgen festgelegt ist, unter Einhaltung der gegebenenfalls von den zuständigen Behörden des einen oder des anderen Landes gemachten Auflagen.

Im Falle paarweiser Herstellung ist von beiden Gemeinschaftsproduzenten die ausdrückliche scriftliche Erklärung beizubringen, dass der Film mit einem zweiten späteren Gemeinschaftsfilm paarweise hergestellt werden soll, beziehungsweise, mit welchem vorhergehenden Film der beantragte Gemeinschaftsfilm gepaart ist.

ALLEGATO N. 1-*a*
al Protocollo sulla co-produzione cinematografica

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, 15 settembre 1952

Signor Presidente,

Riferendomi al protocollo firmato in data odierna, ho l'onore di confermarLe che siamo d'accordo sulla procedura riguardante la concessione delle autorizzazioni per la coproduzione cinematografica italo-germanica di cui all'unito allegato.

Siamo inoltre d'accordo che entro i termini stabiliti, gli Uffici competenti si comunicheranno telegraficamente i rispettivi pareri sulle domande loro presentate.

La prego volermi confermare il Suo accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

CORRIAS

Al Presidente della Delegazione Germanica
Ministerialdirektor
Dr. Vollrath FREIHERR VON MALTZAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANLAGE 1-*b*
zum Gemeinschaftsproduktionsprotokoll

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Bonn, den 25 September 1952

Herr Vorsitzender!

Ich beehre mich, Ihnen den Empfang Ihres Schreibens mit folgendem Wortlaut zu bestätigen:

« Unter Bezug auf das heute unterzeichnete Protokoll über italienisch-deutsche Gemeinschaftsproduktionen auf dem Filmgebiet beehre ich mich Ihnen zu bestätigen, dass wir uns über das Verfahren für die Genehmigung von italienisch-deutschen Gemeinschaftsproduktionen, wie aus der Anlage ersichtlich, verständigt haben.

Wir haben uns ferner darüber geeinigt, dass die beiderseits zuständigen Behörden sich ihre Auffassung über die ihnen vorgelegten Antrage innerhalb der vorgesehenen Fristen telegrafisch mitteilen werden ».

Ich beehre mich, Ihnen mein Einverständnis mit Vorstehendem zu bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

MALTZAN

An den
Vorsitzenden der Italienischen Delegation
den Generaldirektor für Wirtschaftsangelegenheiten im Aussenministerium
Herrn Dr. Angelo CORRIAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO N. 2-*a*
al Protocollo sulla co-produzione cinematografica

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, 15 settembre 1952

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che, dopo l'istituzione nella Repubblica Federale di Germania di una rappresentanza dell'« Unitalia », il locale delegato sarà autorizzato a trattare con i competenti uffici tedeschi tutte le questioni relative alla procedura per l'ammissione allo sfruttamento dei film italiani doppiati nella Repubblica Federale di Germania. Inoltre il delegato locale sarà autorizzato a ricevere e trasmettere gli incartamenti relativi alla coproduzione italo-tedesca.

La prego volermi confermare il Suo accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

CORRIAS

Al Presidente della Delegazione Germanica
Ministerialdirektor
Dr. Vollrath FREIHERR VON MALTZAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANLAGE 2-b
zum Gemeinschaftsproduktions-
protokoll

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Bonn, den 25 September 1952

Herr Vorsitzender!

Ich beehre mich, Ihnen den Empfang Ihres Schreibens mit folgendem Wortlaut zu bestätigen:

« Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass nach Einrichtung einer Vertretung der « Unitalia » in der Bundesrepublik Deutschland der örtliche Delegierte ermächtigt ist, mit den zuständigen deutschen Behörden alle Fragen zu behandeln, die das Verfahren über die Zulassung italienischer Filme zur Auswertung in synchronisierter Fassung in der Bundesrepublik Deutschland betreffen. Der örtliche Delegierte ist ferne ermächtigt, die Unterlagen betreffend italienisch-deutsche Gemeinschaftsproduktionen entegegenzunehmen und weiterzuleiten ».

Ich beehre mich, Ihnen mein Einverständnis mit Vorstehendem zu bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

MALTZAN

An den
Vorsitzenden der Italienischen Delegation
den Generaldirektor für Wirtschaftsangelegenheiten im Aussenministerium
Herrn Dr. Angelo CORRIAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1953, n. 693.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali del Comando in Capo Forze Alleate Settore Sud Europa, con sede in Napoli, e dei Comandi NATO da esso dipendenti stabiliti in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali del Comando in Capo Forze Alleate Settore Sud Europa, con sede in Napoli, e dei Comandi NATO da esso dipendenti stabiliti in Italia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 39. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 694.

Inclusione dell'abitato di Cingoli, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1110, emesso nell'adunanza del 23 giugno 1953;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Cingoli, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 40. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di via Romana e zona sottostante, sita nell'ambito del comune di Bordighera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 maggio 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il tratto di via Romana e zona sottostante, sita nell'ambito del comune di Bordighera;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bordighera senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si scorge uno dei quadri panoramici più interessanti della città;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bordighera, confinante: a nord, con proprietà della congregazione religiosa Istituto Maria Consolatrice; ad ovest, con via Tumiati e via Piave; ad est, con via Dritta e mappali numeri 188, 191, 360, 192 e 194; a sud, con l'incrocio di via Piave e via Belvedere, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Bordighera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 settembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dell'elenco compilato nella riunione del 9 maggio 1952

Verbale n. 8

BORDIGHERA Belvedere sotto la via Romana e sottostante terreno indicato con i mappali 239 e 66.

Il comune di Bordighera in seguito alla presentazione di un progetto per la costruzione di una casa di abitazione, che ostruirebbe completamente la visuale del suddetto belvedere, si è rivolto alla Soprintendenza per evitare la perdita di uno dei quadri panoramici più interessanti della città.

La Commissione sentita la relazione del sindaco e dopo esame della questione sul posto decide di porre il vincolo sul terreno e su quelli circostanti e di limitare l'altezza della eventuale costruzione alla quota della piattaforma stradale della via Romana.

Motivo del vincolo:

quale pubblico belvedere da cui si scorge uno dei quadri panoramici più interessanti della città, la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha deciso di proporlo per il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, comma quarto).

Confini

nord: congregazione religiosa Istituto Maria Consolatrice;
ovest: via Tumiati e via Piave;
est: con via Dritta e mappali numeri 188, 191, 360, 192 e 194;
sud: incrocio di via Piave e via Belvedere.

(Omissis).

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1953.

Composizione del Comitato per l'amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge;

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Riconosciuta l'urgenza di costituire il Comitato di cui all'art. 1 del succitato decreto Presidenziale;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero per il commercio con l'estero il Comitato previsto dall'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, composto da:

1 On. Mario Martinelli, Sottosegretario di Stato per il commercio estero, presidente;

2. Dott. Giuseppe Dall'Oglio, direttore generale per gli accordi commerciali, e, in sua vece, dott. Dino Ferroni Carli, ispettore generale nel Ministero;

3. Dott. Francesco Turano, ispettore generale per il personale e per gli affari generali, e, in sua vece, dott. Piero Petrassi, 1° segretario nel Ministero;

4. Dott. Angelo Corrias, direttore generale per gli affari economici nel Ministero degli affari esteri e, in sua vece, dott. Eugenio Prato, direttore generale aggiunto per gli affari economici nel suddetto Ministero;

5. Dott. Alfonso Rossetti, direttore generale del commercio, presso il Ministero dell'industria e commercio e, in sua vece, dott. Vitale Cao di San Marco, direttore di 1ª classe degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

6. Dott. Arturo Cipolla, direttore di 1ª classe degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, capo del Servizio ordinamento camere di commercio, industria ed agricoltura e, in sua vece, dott. Stefano Baradà, direttore capo divisione nel Ministero dell'industria e commercio;

7. Dott. Antonino Palmisano, capo del Servizio borse nel Ministero e, in sua vece, dott. Luigi Mazzeo, consigliere nel Ministero;

8. Dott. Mario Giardinelli, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) e, in sua vece, dott. Vincenzo Gentile, capo sezione presso la Ragioneria generale dello Stato;

9. Rag. Costantino Parisi, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma e, in sua vece, dott. Umberto Carfagna, segretario generale della Camera stessa;

10. Ing. Stefano Brun, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli e, in sua vece, dott. Riccardo Scotti, segretario generale della Camera stessa;

11. Dott. Alfredo Terrasi, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, e, in sua vece, dott. Giuseppe Catalanotto, segretario generale della Camera stessa;

12. Conte Enrico Marone Cinzano, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino e, in sua vece, dott. Giuseppe Franco, segretario generale della Camera stessa.

Le mansioni di segretario verranno esercitate dal dott. Alberto Castagnoli, consigliere nel Ministero e, in sua vece, dal dott. Luigi Mazzeo, consigliere nel Ministero.

Art. 2.

Ai componenti del Comitato, previsto dal precedente art. 1, spetta il gettone di presenza, stabilito dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà sul bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto verrà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1953

Il Ministro: BRESCIANI TURRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1953
Registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 382. — COSTA ALBESI

(4613)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 31 agosto 1953.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Axeridrol » della ditta S.A.M. Officine farmaceutiche di Voghera (Pavia).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1951, n. 5709, con il quale è stato provveduto alla registrazione della specialità medicinale denominata: « Axeridrol » della ditta « S.A.M. » Officine farmaceutiche Mariani di Voghera (Pavia), via Plana n. 22;

Vista la lettera con la quale l'Istituto superiore di sanità pubblica in data 30 settembre 1952, n. 10614/Bi.3, avendo analizzato, su richiesta di questo Alto Commissariato, il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione riscontrata non corrisponde al dichiarato;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata: « Axeridrol » della ditta S.A.M. Officine farmaceutiche Mariani di Voghera (Pavia), già registrata al n. 5709 in data 19 dicembre 1951

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1953

p. *L'Alto Commissario*: VARALDO

(4599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 18 settembre 1953, n. 6906, il dott. Dino Lugetti è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno.

(4625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 settembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	634,25
» Firenze	624,90	633,50
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,91	634,25
» Napoli	625 —	634 —
» Palermo	624,92	634,30
» Roma	624,89	634,625
» Torino	624,93	633,50
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	634,25

Media dei titoli del 21 settembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,55
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,375
Id. 5 % 1936	89,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,425

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 settembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 634,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice-segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 57675/10026 del 5 agosto 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un consorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova (grado 11°) nel ruolo ordinario della categoria di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

I suddetti cinquanta posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

dieci posti per laureati in scienze statistiche, demografiche e attuariali, o in scienze matematiche e fisiche, o in chimica, o in chimica industriale, o in ingegneria industriale, o in ingegneria navale e meccanica;

venticinque posti per laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in discipline nautiche;

dieci posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali;

cinque posti per laureati in medicina e chirurgia.

In seno a ciascuno dei suddetti gruppi metà dei posti è riservata a favore dei combattenti, dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo precedente, conseguito presso un'Università o Istituto superiore della Repubblica;

b) sia cittadino italiano;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

f) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di 35 in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti (sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati);

a 44 anni per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (esclusi gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375), nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Il limite massimo di età è inoltre elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione per le domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, appartengono al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dai documenti stabiliti dal presente bando, debbono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire, in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo n. 16 - Roma) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio oppure siano insufficientemente o irregolarmente documentate.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e nome, della paternità e del recapito e dovranno contenere la elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare, per le prove facoltative previste all'art. 12 del presente bando, in quali lingue estere intendono essere esaminati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che risiedano all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto;

d) diploma originale del titolo di studio richiesto o copia autentica notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

e) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del titolo di studio richiesto, su carta da bollo da L. 100;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

h) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune. L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio.

Per gli invalidi di guerra il certificato (comprovante la natura e il grado di invalidità) deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

i) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato, con marche da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario nel quale caso dovrà indicarne gli estremi nella domanda; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

m) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con tassa di bollo da L. 200 per ogni foglio. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva non hanno ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 3 del presente bando, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 3, che l'ufficio non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

n) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) ed *i*) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *d*), *i*), *m*) ed *n*) del precedente art. 4, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio su carta da bollo da L. 200 nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei figli degli invalidi di guerra ed assimilati, dei reduci dalla deportazione o dall'internamento e dei profughi, gli interessati dovranno produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti e i partigiani combattenti per la lotta di liberazione devono allegare alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa in regola con il bollo (L. 100), attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimenti e gli insigniti di croce di guerra o d'altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

c) i mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio devono provare tale loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

d) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per servizio devono provare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

e) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per servizio devono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del congiunto devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi;

f) i figli degli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio devono produrre la dichiarazione mod. 69, in bollo da L. 100, rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

g) i reduci dalla deportazione o dall'internamento e i profughi dei territori di confine devono produrre apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede; i profughi d'Africa devono produrre la dichiarazione di cui al decreto Ministeriale 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data

del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto possono essere posseduti anche dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; in tal caso, essi possono essere documentati entro e non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

La legalizzazione della firma sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica. I candidati ammessi al concorso riceveranno, mediante lettera raccomandata, comunicazione del giorno e del luogo ove dovrà effettuarsi la eventuale visita medica, nonchè del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successiva deliberazione, sarà costituita dal presidente dell'Istituto o da un componente il Consiglio superiore di statistica da lui delegato che la presiede, dal direttore generale dell'Istituto stesso e da qrattro docenti universitari. In caso di sopravvenuto impedimento di alcuni dei componenti la Commissione, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo. Per gli esami relativi alle prove facoltative il presidente della Commissione potrà aggregare alla Commissione esaminatrice persone specializzate.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una orale ed avranno per oggetto le materie di cui ai programmi annessi al presente bando.

Art. 11.

Per la prova scritta e per la prova orale, ciascun commissario disporrà di dieci punti. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova stessa.

Art. 12.

I candidati che abbiano richiesto ai sensi del precedente art. 3 di sostenere gli esami facoltativi di lingue estere, dovranno sostenere, se abbiano superato le prove obbligatorie, per ciascuna lingua una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consiste nella versione, dall'italiano nella lingua nella quale si sostiene l'esame, di un brano di carattere statistico ed economico. E' consentito l'uso del vocabolario. La durata della prova sarà di quattro ore dal momento della consegna al candidato del brano da tradurre.

Il candidato che abbia raggiunto la sufficienza nella prova scritta è ammesso alla prova orale consistente in una breve conversazione e nella lettura di un brano della lingua nella quale si sostiene l'esame (durata un quarto d'ora).

Per ciascuna lingua la Commissione, sentito il giudizio di merito espresso dall'esperto chiamato in base al precedente art. 9, assegnerà collegialmente fino a due punti.

Art. 13.

La Commissione collegialmente assegnerà, per ognuno dei requisiti di cui appresso, punti aggiuntivi fino a due a coloro che:

a) risultino in possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche;

b) abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico;

c) siano impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Istituto da almeno un anno;

d) abbiano esplicato per almeno due anni funzioni statistiche presso uffici di statistica statali, parastatali o di enti pubblici.

I candidati dovranno comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *d*) mediante presentazione:

per la lettera *a*): del diploma originale di abilitazione nelle discipline statistiche;

per la lettera *b*): delle pubblicazioni in duplice esemplare;

per la lettera *d*): di documenti idonei, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, rilasciati su carta da bollo da L. 100 dalle Amministrazioni presso le quali il candidato abbia prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, per ciascuno dei gruppi indicati all'art. 1, in base alla somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove obbligatorie (scritta ed orale) e in quelle facoltative e dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei vincitori del concorso, la quale, approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il presidente dell'Istituto, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo, non acquistano alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si rendano eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro sei mesi dalla nomina dei vincitori del concorso.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto di impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno.

Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova, durante il quale l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere d'ufficio il contratto senza che ciò dia diritto a qualsiasi indennità.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1953

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA DI ESAME

per laureati in scienze statistiche, demografiche e attuariali, o in scienze matematiche e fisiche, o in chimica, o in chimica industriale, o in ingegneria industriale, o in ingegneria navale e meccanica.

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema di statistica metodologica o di demografia o di statistica economica.

PROVA ORALE

I GRUPPO

Statistica metodologica:

Definizione e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione statistica dei fenomeni: definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane.

Rilevazioni per campione, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni.

Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane.

Rappresentazioni geometriche con particolare riguardo alle distribuzioni di frequenze.

Valori caratteristici fondamentali di una distribuzione di frequenze: moda, mediana, media aritmetica e relativi procedimenti di calcolo; indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio.

Distribuzione binomiale.

Cenni sulle rappresentazioni analitiche delle distribuzioni di frequenze: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni.

Distribuzione Gaussiana degli scarti.

Distribuzione secondo le modalità qualitative di un carattere.

Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione; cenno sulla scomposizione di serie temporali nelle loro componenti secolare, ciclica, stagionale, accidentale; cenno sulla rappresentazione analitica delle serie temporali.

Nozioni sulla correlazione lineare fra due variabili.

Nozioni sulla teoria statistica delle stime campionarie.

Demografia:

Concetto e limiti della demografia. Distribuzione della popolazione sul territorio. Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione. Natalità: mortalità intrauterina e nati mortalità; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite; la prolificità coniugale; intervallo protogenesico; intervallo medio fra un parto e l'altro.

Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione; distribuzione per età degli sposi; età media degli sposi; omogamia e attrazione matrimoniale; durata media della convivenza coniugale.

Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; il rischio di morte; tavole di mortalità e sopravvivenza.

Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero; causa delle migrazioni e vari tipi di migrazioni; caratteristiche delle migrazioni; conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni.

Metodi per calcolare le rate d'incremento della popolazione. Le previsioni intorno all'ammontare della popolazione.

Statistica economica:

Censimenti economici, con particolare riguardo al censimento industriale e commerciale italiano del 5 novembre 1951.

Principali rilevazioni statistiche nei rami dell'agricoltura, delle industrie e delle costruzioni, dei trasporti e del commercio interno e internazionale.

Indici della produzione agricola e della produzione industriale.

Rilevazioni sui prezzi all'ingrosso e al minuto; indici dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita. Rilevazioni sui salari e calcolo dei relativi numeri indici.

Cenno sul bilancio economico nazionale e sulle principali componenti: valore aggiunto della produzione e prodotto netto dei vari rami di attività; bilancia dei pagamenti internazionali. Consumi e investimenti.

II GRUPPO

Elementi di calcolo algebrico ed infinitesimale:

Calcolo combinatorio. Potenza naturale di un binomio. Limite di una successione.

Concetto di serie e principali criteri di convergenza.

Concetto di funzione di una variabile reale; continuità di una funzione di variabile reale.

Teoria dei limiti di una funzione di variabile reale.

Derivate e differenziali.

Massimi e minimi di una funzione di una variabile reale.

Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Mac-Laurin.

Concetto di integrale delle funzioni di una variabile reale; principali metodi di integrazione.

Matematica finanziaria e attuariale:

Interesse e sconto. Leggi di capitalizzazione.

Rendite certe, ammortamenti e prestiti.

Leggi di sopravvivenza.

Tavole di mortalità.

Assicurazioni vita. Premi unici e premi periodici delle principali forme di assicurazione vita; riserva matematica.

Calcolo delle probabilità:

Probabilità e frequenza.

Principio delle probabilità totali e principio delle probabilità composte.

Variabile casuale e suo valore medio: scarto quadratico medio.

Il problema delle prove ripetute; teorema di Bernouilli.

La curva normale degli errori e sue proprietà fondamentali.

Roma, addì 10 settembre 1953

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA DI ESAME

per laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in discipline nautiche.

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema su argomento di carattere giuridico o economico o finanziario attinente ai servizi statistici.

PROVA ORALE

I GRUPPO

Statistica metodologica:

Definizione e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione statistica dei fenomeni: definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane.

Rilevazioni per campione, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni.

Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane.

Rappresentazioni geometriche con particolare riguardo alle distribuzioni di frequenze.

Valori caratteristici fondamentali di una distribuzione di frequenze: moda, mediana, media aritmetica e relativi procedimenti di calcolo; indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio.

Distribuzione binomiale.

Cenni sulle rappresentazioni analitiche delle distribuzioni di frequenze: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni.

Distribuzione Gaussiana degli scarti.

Distribuzione secondo le modalità qualitative di un carattere.

Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione; cenno sulla scomposizione di serie temporali nelle loro componenti secolare, ciclica, stagionale, accidentale; cenni sulla rappresentazione analitica delle serie temporali.

Nozioni sulla correlazione lineare fra due variabili.

Nozioni sulla teoria statistica delle stime campionarie.

Demografia:

Concetto e limiti della demografia. Distribuzione della popolazione sul territorio. Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione. Natalità: mortalità intrauterina e nati mortalità; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite; la prolificità coniugale; intervallo protogenesico; intervallo medio fra un parto e l'altro.

Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione; distribuzione per età degli sposi, età media degli sposi; omogamia e attrazione matrimoniale; durata media della convivenza coniugale.

Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; il rischio di morte; tavole di mortalità e di sopravvivenza.

Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero; cause delle migrazioni e vari tipi di migrazioni; caratteristiche delle migrazioni; conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni.

Metodi per calcolare le rate d'incremento della popolazione.

Le previsioni intorno all'ammontare della popolazione.

Argomenti facoltativi.

Statistica economica:

Censimenti economici, con particolare riguardo al censimento industriale e commerciale italiano del 5 novembre 1951.

Principali rilevazioni statistiche nei rami dell'agricoltura, delle industrie e delle costruzioni, dei trasporti e del commercio interno e internazionale.

Indici della produzione agricola e della produzione industriale.

Rilevazioni sui prezzi all'ingrosso e al minuto; indici dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita. Rilevazioni sui salari e calcolo dei relativi numeri indici.

Cenno sul bilancio economico nazionale e sulle principali componenti: valore aggiunto della produzione e prodotto netto dei vari rami di attività; bilancia dei pagamenti internazionali. Consumi e investimenti.

II GRUPPO

Diritto civile e commerciale:

Del negozio giuridico.

Delle persone e della famiglia con particolare riguardo all'istituto della residenza, alla formazione e tenuta del registro di popolazione e agli atti dello stato civile.

Della proprietà, del possesso, dei diritti reali di godimento.

Delle obbligazioni in generale, dei singoli contratti e dei titoli di credito.

Dell'impresa in generale e dell'imprenditore. Dell'impresa agricola. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione. Le Società. Imprese cooperative e mutue assicuratrici.

Dell'azienda. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Istituti di credito e Borse.

Fallimento e concordato preventivo.

Della tutela dei diritti.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Varie forme di Stati.

La Costituzione della Repubblica Italiana.

Leggi in senso formale e in senso materiale. Atti aventi forza di legge. Regolamenti, istruzioni e circolari.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma.

Attività vincolata e discrezionale della pubblica amministrazione e i diritti del cittadino nel campo amministrativo.

Concetto di ente pubblico. Organi e uffici. Rapporti fra i vari organi. Gerarchia e autarchia. Stato giuridico ed economico degli impiegati. Natura giuridica del rapporto d'impiego. Servizi pubblici. Beni degli enti pubblici. Beni demaniali e beni patrimoniali.

Giustizia amministrativa. Ricorsi amministrativi. Ricorsi giurisdizionali. Giurisdizioni speciali. Conflitti.

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Elementi di economia politica e scienza delle finanze:

Teoria quantitativa della moneta. Scambi internazionali. Fattori della produzione. Nozioni generali sui cicli economici.

Imposte e tasse. Debito pubblico. Bilancio dello Stato.

Roma, addì 10 settembre 1953

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA DI ESAME

per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema su argomento di carattere economico-agrario attinente ai servizi statistici.

PROVA ORALE

I GRUPPO

Statistica metodologica:

Definizione e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione statistica dei fenomeni: definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane.

Rilevazioni per campione, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni.

Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane.

Rappresentazioni geometriche con particolare riguardo alle distribuzioni di frequenze.

Valori caratteristici fondamentali di una distribuzione di frequenze: moda, mediana, media aritmetica e relativi procedimenti di calcolo; indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio.

Distribuzione binomiale.

Cenni sulle rappresentazioni analitiche delle distribuzioni di frequenze: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni.

Distribuzione Gaussiana degli scarti.

Distribuzione secondo le modalità qualitative di un carattere.

Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione; cenno sulla scomposizione di serie temporali nelle loro componenti secolare, ciclica, stagionale, accidentale; cenno sulla rappresentazione analitica delle serie temporali.

Nozioni sulla correlazione lineare fra due variabili.

Nozioni sulla teoria statistica delle stime campionarie.

Statistica economica:

Censimenti economici, con particolare riguardo al censimento industriale e commerciale italiano del 5 novembre 1951.

Principali rilevazioni statistiche nei rami dell'agricoltura, delle industrie e delle costruzioni, dei trasporti e del commercio interno e internazionale.

Indici della produzione agricola e della produzione industriale.

Rilevazioni sui prezzi all'ingrosso e al minuto; indici dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita. Rilevazioni sui salari e calcolo dei relativi numeri indici.

Cenno sul bilancio economico nazionale e sulle principali componenti: valore aggiunto della produzione e prodotto netto dei vari rami di attività; bilancia dei pagamenti internazionali. Consumi e investimenti.

II GRUPPO

Economia agraria Estimo:

L'azienda agraria nei suoi elementi costitutivi. Economia dei capitali stabilmente investiti nel terreno, dei capitali di esercizio, del lavoro umano agricolo.

L'azienda agraria nelle sue forme di attività. Le coltivazioni, le industrie agrarie.

L'azienda agraria nel suo ordinamento. I sistemi di coltura, i sistemi di conduzione, l'amministrazione delle aziende agrarie. I contratti agrari.

Il bilancio dell'impresa agraria. La ripartizione economica del prodotto netto.

La proprietà fondiaria. Il credito agrario; le assicurazioni agricole; la cooperazione agricola.

Bonifica e trasformazioni fondiarie.

Estimo generale: il metodo di stima. Stima analitica, stima sintetica.

Argomenti facoltativi.

Estimo speciale: Stime fondiarie ed agrarie. Stime legali.

Il catasto e la stima censuaria.

Nozioni di diritto civile e commerciale:

Della proprietà, con particolare riguardo alla proprietà fondiaria, ai diritti reali di godimento ed alle servitù prediali.

Dell'impresa in generale e dell'imprenditore. Dell'impresa agricola. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione. Le società. Imprese cooperative e mutue assicuratrici. Dell'azienda. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo:

La Costituzione della Repubblica Italiana.

Ordinamento amministrativo dello Stato Italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste).

Beni degli Enti pubblici: demaniali e patrimoniali.

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Roma, addì 10 settembre 1953

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA DI ESAME

per laureati in medicina e chirurgia

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema di statistiche sanitarie o di epidemiologia.

PROVA ORALE

I GRUPPO

Statistica metodologica:

Definizione e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione statistica dei fenomeni: definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane.

Rilevazioni per campione, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni.

Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane.

Rappresentazioni geometriche con particolare riguardo alle distribuzioni di frequenze.

Valori caratteristici fondamentali di una distribuzione di frequenze: moda, mediana, media aritmetica e relativi procedimenti di calcolo; indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio.

Distribuzione binomiale.

Cenni sulle rappresentazioni analitiche delle distribuzioni di frequenze: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni.

Distribuzione Gaussiana degli scarti.

Distribuzione secondo le modalità qualitative di un carattere.

Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione; cenno sulla scomposizione di serie temporali nelle loro componenti secolare, ciclica, stagionale, accidentale; cenno sulla rappresentazione analitica delle serie temporali.

Nozioni sulla correlazione lineare fra due variabili.

Nozioni sulla teoria statistica delle stime campionarie.

Demografia:

Stato della popolazione. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione: nuzialità, natalità e mortalità.

Statistiche sanitarie:

Stato fisico della popolazione. Caratteri antropometrici: statura; peso; perimetro toracico; capacità polmonare; dinamometria; indice cefalico.

Mortalità, morbosità, letalità per cause.

Nomenclature nosologiche e codificazione delle malattie e cause di morte.

Statistiche sanitarie ospitaliere: modi e mezzi di rilevazione.

II GRUPPO

Epidemiologia:

Nozioni generali di epidemiologia.

Epidemiologia speciale delle principali malattie infettive e contagiose.

Norme di profilassi generale e speciale delle principali malattie infettive contagiose e di alcune piaghe sociali non infettive (neoplasmi, malattie nervose e mentali, malattie del ricambio e dell'alimentazione, malattie del lavoro, malattie della vecchiaia ecc.).

Argomenti facoltativi.

Nozioni sulla nutrizione.

Nozioni di diritto amministrativo:

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo allo ordinamento sanitario).

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Roma, addì 10 settembre 1953

Il presidente: MAROI

(4594)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Bodo Domenico, avverso la graduatoria del concorso per titoli a cattedre di italiano, latino, storia e geografia nelle scuole medie, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4601)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.